

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLE ATTIVITA’ RELATIVE ALLO SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO REGIONALE E DELLE INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ALLA SOCIETA’ INSEL S.P.A.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Oggetto dell’affidamento

Art. 3 - Durata

CAPO II – TIPOLOGIA E CONTENUTO DEI SERVIZI

Art. 4 - Servizi

Art. 5 - Variazioni al Catalogo dei servizi

Art. 6 - Monitoraggio dei servizi erogati

Art. 7 - Risorse per l’erogazione dei servizi

CAPO III - GOVERNANCE

Art. 8 - Rapporti tra la Regione e la Società

Art. 9 - Coordinamento Piani

Art. 10 - Programma Triennale

Art. 11 - Piano Esecutivo

Art. 12 - Piano Operativo

Art. 13 - Monitoraggio dei Piani

Art. 14 - Convenzioni ad hoc

Art. 15 - Inizio attività da parte della Società

Art. 16 - Poteri di indirizzo, controllo e vigilanza della Regione

Art. 17 - Obblighi di collaborazione della Società

Art. 18 - Responsabilità della Società

Art. 19 - Modalità di informativa periodica

Art. 20 - Diritti di proprietà sulle applicazioni informatiche

Art. 21 - Prestazioni di terzi e accordi con terzi

CAPO IV – CRITERI E MODALITA’ DI COMPUTO DEGLI ONERI

Art. 22 - Corrispettivi

Art. 23 - Fatturazione

Art. 24 - Modalità di pagamento

CAPO V - QUALITA’ DEI SERVIZI

Art. 25 - Indicatori di misura della qualità dei servizi

Art. 26 - Benchmarking

Art. 27 - Inadempimento o ritardato adempimento delle attività

Art. 28 – Gestione del fondo cauzioni

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Modalità di comunicazione tra Regione e Società

Art. 30 - Obbligo di riservatezza ed applicazione del decreto legislativo 196/2003

Art. 31 - Rinvio

Art. 32 - Modifiche al disciplinare

Allegato 1 - ACCORDO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

1. Ai fini del presente Disciplinare si intende per:
 - a) *Regione*: la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - b) *Società*: la Società I.N.S.I.E.L. – Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A;
 - c) *Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.)*: l'insieme dei sistemi informativi, telematici e tecnologici della regione, degli enti, delle aziende, delle agenzie a finanza derivata dalla regione, degli enti del Servizio sanitario regionale, delle società a capitale interamente regionale nei confronti delle quali la Regione esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e anche degli enti locali e degli enti pubblici economici del Friuli Venezia Giulia esclusivamente per le componenti tecnologiche e funzionali integrate in quanto necessarie alla soddisfazione di interessi la cui cura rientra nei compiti istituzionali della Regione, previsto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9/2011;
 - d) *Cabina di regia*: organismo coordinato dalla Direzione centrale competente in materia di ICT ed e-government al quale partecipano la Direzione centrale competente in materia di sanità, la Direzione centrale competente in materia di infrastrutture telematiche regionali e la Società, avente lo scopo di coordinare le attività finalizzate alla predisposizione del Programma Triennale e il monitoraggio della sua attuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 9/2011. La Cabina di regia è integrata con la partecipazione di tre esperti in materia di ICT ed e-government, designati dal Consiglio delle autonomie locali, e da tre esperti rappresentativi degli enti del Servizio sanitario regionale, designati dalla Direzione centrale competente in materia di sanità, che partecipano in relazione agli argomenti di rispettivo interesse;
 - e) *Commissione di controllo*: organo interno all'Amministrazione regionale composto dal Servizio competente in materia di ICT ed e-government, dal Servizio competente in materia di infrastrutture e comunicazione, dal Servizio competente in materia di sistema informativo sociosanitario e coordinato dal Servizio competente in materia di ICT ed e-government, avente lo scopo di verificare la corretta attuazione dei Piani Esecutivo ed Operativo;
 - f) *Coordinamento Piani*: organo, avente lo scopo di predisporre il Piano Esecutivo, il Piano Operativo e il documento "Regole";

- g) *Servizi competenti in materia di sistemi informativi*: il Servizio competente in materia di ICT ed e-government ed il Servizio competente in materia di sistema informativo sociosanitario;
 - h) *Programma Triennale*: Programma triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche, redatto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 9/2011, che definisce le linee strategiche per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche;
 - i) *Piano Esecutivo*: documento che definisce tutte le Azioni di intervento, raggruppate per aree tematiche o macroprogetti, necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti per il S.I.I.R. nel Programma Triennale;
 - j) *Piano Operativo*: documento che definisce con il massimo dettaglio le Attività corrispondenti alle Azioni del Piano Esecutivo, raggruppandole per ambito di responsabilità di spesa, e finalizzato alla gestione, coordinamento e controllo delle attività;
 - k) *Ambito di responsabilità di spesa*: competenza riferita alla gestione contabile e amministrativa dei capitoli di spesa assegnati dal Programma Operativo di Gestione;
 - l) *Azione*: obiettivo da realizzare che fa riferimento ad un'area tematica o macroprogetto. Per ogni Azione del Piano Esecutivo sono previste una o più Azioni e Attività a livello di Piano Operativo;
 - m) *Attività*: obiettivo di interesse regionale che si esplicita in un servizio erogato dalla Società (quali, ad esempio, studio, progettazione, realizzazione, avviamento);
 - n) *Regole*: documento che illustra l'iter per la predisposizione del Piano Esecutivo e del Piano Operativo nonché per la predisposizione e la stipula delle Convenzioni *ad hoc*. Viene predisposto in sede congiunta del Coordinamento Piani e approvato, con decreto, dal direttore del Servizio competente in materia di ICT ed e-government.
 - o) *Catalogo dei servizi*: documento che descrive e dettaglia i contenuti, i livelli di servizio e le modalità di erogazione dei servizi forniti dalla Società, i corrispettivi e le tempistiche;
 - p) *Fondo cauzioni*: fondo costituito dalla Regione ed alimentato dalle somme non corrisposte alla Società nei casi di ritardato adempimento delle prestazioni oggetto del Disciplinare e del Catalogo dei servizi;
 - q) *Patto di stabilità interno*: complesso dei vincoli di finanza pubblica a cui sono soggetti Regioni ed Enti locali a seguito delle regole introdotte per i Paesi membri dell'Unione Europea dal Trattato di Maastricht del 1997 e successivi trattati.
2. Ulteriori definizioni sono presenti nel documento "Glossario", approvato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di ICT ed e-government, sentito il Servizio competente in materia di sistema informativo sociosanitario.

Articolo 2
Oggetto dell'affidamento

1. Il presente atto disciplina i rapporti tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Società I.N.S.I.E.L. – Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. relativamente allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione, in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).
2. In particolare, il presente Disciplinare definisce la tipologia e il contenuto dei servizi resi dalla Società, gli indicatori necessari per misurare la qualità dei servizi, i criteri e le modalità di computo degli oneri per i servizi erogati e le modalità di periodica informativa alla Regione.
3. La Società provvede, nell'ambito del S.I.I.R., in attuazione di quanto previsto dal presente Disciplinare a:
 - a) fornire i servizi previsti nel Catalogo dei servizi, ai termini e alle condizioni indicate nel presente Disciplinare;
 - b) mettere a disposizione le risorse per l'erogazione dei Servizi, secondo quanto previsto dall'art. 7.

Articolo 3
Durata

1. Il presente Disciplinare ha validità di nove anni a decorrere dalla data di adozione da parte della Giunta regionale.
2. Il presente Disciplinare trova applicazione a partire dalle Attività previste nel Programma triennale 2014-2016.

CAPO II

TIPOLOGIA E CONTENUTO DEI SERVIZI

Articolo 4
Servizi

1. Ai fini dello sviluppo e della gestione del S.I.I.R. e delle infrastrutture di comunicazione, la Società garantisce:
 - a) l'erogazione di servizi anche complessi e non omogenei dove siano presenti componenti ICT;

- b) l'adozione di livelli di servizio (SLA) differenti in base ai beneficiari del servizio;
 - c) l'erogazione di servizi coerenti con le tecnologie e con le esigenze dei beneficiari del servizio;
 - d) l'aggiornamento periodico dei contenuti e delle modalità di erogazione dei servizi forniti;
 - e) l'evoluzione dei servizi, coerentemente con le esigenze di evoluzione ed innovazione manifestate dai beneficiari dei servizi.
 - f) le attività oggetto di delegazione amministrativa ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
2. I servizi erogati dalla Società sono appartenenti alle seguenti tipologie:
- a) *Servizi Infrastrutturali*: inerenti la realizzazione, l'acquisizione, la gestione e l'evoluzione di soluzioni, sistemi, servizi, prodotti e dispositivi ICT;
 - b) *Servizi Applicativi*: inerenti la produzione, l'acquisizione e la gestione di prodotti ed applicazioni software;
 - c) *Servizi Professionali*: inerenti la consulenza, la proposta di soluzioni innovative, l'evoluzione delle soluzioni, l'attività di project management, l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le attività svolte in delegazione amministrativa e la messa a disposizione di personale tecnico avente specifiche caratteristiche professionali;
 - d) *Servizi Propedeutici o di Supporto*: inerenti il supporto ad altri servizi forniti o in fase di analisi.
3. I servizi sono classificati in funzione della loro natura ed in base ai differenti SLA definiti nell'ambito del S.I.I.R. e sono individuati nel Catalogo dei servizi, in attuazione del Programma Triennale per lo sviluppo dell'ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche di cui all'art. 3 della legge regionale 9/2011.
4. La Società predispose e mantiene aggiornato il Catalogo dei servizi.
5. Il Catalogo dei servizi è approvato, ed eventualmente modificato, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di ICT ed e-government, previo assenso formale da parte del Servizio competente in materia di sistema informativo sociosanitario.

Articolo 5 Variazioni al Catalogo dei servizi

1. Gli elementi del Catalogo dei servizi possono subire variazioni:

- a) su proposta di uno dei Servizi competenti in materia di sistemi informativi;
- b) su richiesta della Società, nel caso la stessa rilevi l'esigenza di modificare i servizi erogati oppure di predisporre di nuovi, in conseguenza all'evoluzione tecnologica o ad un cambiamento delle modalità operative. La variazione deve essere concordata in sede congiunta del Coordinamento Piani;
- c) su specifica richiesta della Commissione di controllo.

Articolo 6
Monitoraggio dei servizi erogati

- 1. La Società presenta la documentazione necessaria al monitoraggio dei servizi erogati.
- 2. Le attività di monitoraggio si distinguono in:
 - a) *controllo e verifica*: finalizzato alla verifica che, per le attività ordinarie, il servizio sia erogato alle condizioni previste, come dato complessivo o come dato sintetico;
 - b) *stato avanzamento lavori*: finalizzato alla descrizione dello stato di avanzamento delle attività, come dato complessivo o come dato sintetico;
 - c) *accettazione e collaudo*: finalizzato alla verifica, per le attività non ordinarie, che i beni, le prestazioni ed i servizi forniti dalla Società siano conformi ai requisiti prefissati e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste. Accettazione e collaudo sono effettuati in presenza di incaricati della Società e del rappresentante della struttura compresa nel S.I.I.R. alla quale il servizio è erogato.
- 3. A conclusione delle attività di monitoraggio viene redatto un verbale firmato dai rappresentanti di uno dei Servizi competenti in materia di sistemi informativi, in base alla competenza sulla materia oggetto del monitoraggio, della struttura compresa nel S.I.I.R. alla quale il servizio è erogato e della Società, nel quale sono descritte le operazioni di verifica effettuate.

Articolo 7
Risorse per l'erogazione dei servizi

- 1. La Società è responsabile della gestione, controllo, supervisione e retribuzione dei propri dipendenti.
- 2. Le apparecchiature e gli altri beni necessari all'erogazione dei Servizi si distinguono in:
 - a) apparecchiature ed altri beni di proprietà della Società o ad altro titolo nella disponibilità della Società, il cui utilizzo avviene nell'ambito del S.I.I.R. Ai fini dello svolgimento dei servizi previsti dal

presente Disciplinare, la Società, ove il beneficiario del servizio non voglia provvedervi direttamente, mette a sua disposizione e gestisce tutte le apparecchiature e gli altri beni necessari. In relazione a tali beni, di proprietà della Società o di terzi soggetti, il beneficiario del servizio è garantito in ordine alla qualità dei medesimi, alla rispondenza dei requisiti degli stessi all'impiego previsto, degli standard di compatibilità, nonché in ordine alla loro conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza;

b) apparecchiature ed altri beni di proprietà della Regione o di un Ente compreso nel S.I.I.R. o ad altro titolo nella disponibilità della Regione o di un Ente compreso nel S.I.I.R., già in possesso alla data della sottoscrizione del presente Disciplinare o da acquisirsi nel corso di vigenza dello stesso, la cui gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, viene affidata alla Società. Tali apparecchiature potranno altresì venire conferite, in tutto o in parte, alla Società secondo il loro valore.

3. La Società fornisce, su richiesta della Regione, l'elenco aggiornato delle dotazioni hardware e software di cui al comma 2.
4. La Società, al fine di erogare i servizi previsti, può accedere alle sedi della Regione.
5. La Regione può avvalersi, per le finalità istituzionali cui non è possibile far fronte con proprio personale, della collaborazione di personale dipendente dalla Società, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 12, comma 19, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale. Legge finanziaria 2013).

CAPO III

GOVERNANCE

Articolo 8

Rapporti tra la Regione e la Società

1. I rapporti tra la Regione e la Società sono regolati da:
 - a) la legge;
 - b) gli atti della Giunta regionale;
 - c) il presente Disciplinare;
 - d) il Programma Triennale;
 - e) il Piano Esecutivo;

- f) il Piano Operativo;
- g) le Convenzioni *ad hoc*;
- h) le Regole;
- i) il Catalogo dei servizi

Articolo 9 Coordinamento Piani

1. Il Coordinamento Piani è composto dal Servizio competente in materia di ICT ed e-government, dal Servizio competente in materia di sistema informativo sociosanitario e dalla Società. Alle riunioni partecipano di volta in volta le strutture regionali direttamente interessate.
2. Il Coordinamento Piani si riunisce periodicamente, alla presenza della Società e di uno dei Servizi competenti in materia di sistemi informativi ovvero congiuntamente, su tematiche di interesse comune e ha il compito di redigere il Piano Esecutivo, il Piano Operativo e il documento "Regole".
3. Su richiesta del Coordinamento Piani, alle riunioni partecipano i rappresentanti degli Enti compresi nel S.I.I.R.

Articolo 10 Programma Triennale

1. Il Programma Triennale è predisposto, approvato e aggiornato secondo le modalità stabilite dall'art. 3 della legge regionale 9/2011.
2. Il Programma Triennale è a scorrimento annuale e definisce le strategie della Regione, individua le aree e gli obiettivi, raccordandoli ai programmi comunitari e statali.
3. Il Programma Triennale definisce gli interventi da realizzare, i relativi obiettivi e le scadenze, le iniziative necessarie per il conseguimento degli obiettivi, i costi di progettazione, realizzazione e gestione, i benefici attesi. Individua altresì sia le Azioni della Regione aventi carattere generale sia le Azioni relative alle seguenti componenti:
 - a) SIAR – Sistema informativo Amministrazione Regionale;
 - b) SIAL – Sistema informativo Amministrazioni Locali;
 - c) SISSR – Sistema informativo Socio Sanitario Regionale;
 - d) RUPAR – Rete Unitaria Pubblica Amministrazione Regionale;

- e) Piano delle infrastrutture per le telecomunicazioni a banda larga di cui all' art. 31 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni).
4. La sezione del Programma Triennale relativa alle infrastrutture delle telecomunicazioni a banda larga è predisposta e approvata secondo le modalità stabilite dall'art. 31 della legge regionale 3/2011.
 5. Il Programma Triennale riporta una stima indicativa e non vincolante dei costi globali per il raggiungimento degli obiettivi, mentre i corrispettivi e le scadenze sono definite in maniera dettagliata nei Piani Esecutivo e Operativo, che devono rispettare le indicazioni del Programma Triennale.

Articolo 11
Piano Esecutivo

1. Entro 90 giorni dall'approvazione del Programma Triennale, il Coordinamento Piani predispone il Piano Esecutivo, strumento di pianificazione e controllo atto al raggiungimento degli obiettivi del Programma Triennale.
2. Il Piano Esecutivo definisce tutte le Azioni di intervento nell'ambito del S.I.I.R., raggruppate per aree tematiche o macroprogetti, derivanti dalle indicazioni previste nel Programma Triennale. La definizione delle aree tematiche o macroprogetti concorre alla predisposizione del Repertorio di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 9/2011.
3. Il Piano Esecutivo consente un'immediata lettura delle attività legate alle Azioni con particolare riferimento alla tempistica ed ai costi, fornendo anche una visione aggregata delle diverse Azioni, al fine di consentire un efficace controllo di gestione ed una valida attività programmatrice.
4. Il Piano Esecutivo è triennale a scorrimento annuale e viene approvato dal Coordinamento Piani con apposito verbale e successivamente recepito, con decreto, dai direttori dei Servizi competenti in materia di sistemi informativi.
5. Il Piano Esecutivo potrà essere oggetto di revisioni, nell'ambito del Coordinamento Piani, in ragione di sopravvenute necessità emerse nel corso dell'anno di riferimento..

Articolo 12
Piano Operativo

1. Il Coordinamento Piani predispone il Piano Operativo, in relazione alle effettive disponibilità di bilancio. Tale Piano rappresenta il dettaglio delle Attività relative ad ogni singola Azione specificata nel Piano Esecutivo, suddivise in ambiti di responsabilità di spesa, e riporta, in particolare, la

descrizione puntuale della tempistica, degli importi ed degli SLA delle Attività elencate, in accordo con quanto previsto dai documenti “Regole” e “Catalogo dei servizi” vigenti.

2. Il Piano Operativo può essere oggetto di revisioni, nell’ambito del Coordinamento Piani, in ragione di sopravvenute necessità emerse nel corso dell’anno di riferimento. La Società è tenuta ad uniformarsi a quanto previsto nel Piano Operativo e programmare di conseguenza le proprie risorse.
3. Il Piano Operativo è triennale a scorrimento annuale ed è composto da due parti, corrispondenti agli ambiti di responsabilità di spesa dei Servizi competenti in materia di sistemi informativi. I direttori dei Servizi competenti in materia di sistemi informativi, entro 90 giorni dall’approvazione del Programma Triennale, approvano con decreto la parte di propria competenza.
4. Il Piano Operativo può contenere, su richiesta della Regione, ogni altra informazione utile ad evidenziare e descrivere compiutamente le prestazioni della Società.
5. Il totale degli importi previsti nel Piano Operativo, al lordo di spese ed oneri di ogni tipo, non potrà mai superare l’importo annualmente stanziato nel bilancio della Regione. L’eventuale indicazione di importi superiori produrrà effetti limitatamente all’importo stanziato nel bilancio regionale
6. A cadenza periodica, su indicazione del Coordinamento Piani, vengono fissati degli incontri per verificare lo stato di attuazione delle Attività che compongono ogni Azione. A conclusione di ogni incontro viene redatto un verbale.
7. Con cadenza trimestrale la Società trasmette formalmente alla Commissione di controllo un rapporto avente ad oggetto l’informativa sullo stato di attuazione del Piano Operativo.

Articolo 13 Monitoraggio dei Piani

1. La Società provvede a mettere a disposizione della Regione idonei strumenti informatici gestionali e di business intelligence, le cui funzionalità devono consentire un adeguato supporto alla governance complessiva dei Piani in ragione delle esigenze manifestate dalla Regione.

Articolo 14 Convenzioni ad hoc

1. Per soddisfare esigenze aventi carattere eccezionale e urgente gli uffici dell’Amministrazione regionale e il Consiglio regionale possono stipulare con la Società, previa autorizzazione del Servizio competente in materia di ICT ed e-government, apposite convenzioni *ad hoc* a cui si applicano, salvo esigenze specifiche, le disposizioni previste nel presente Discipinare.

2. L'iter procedurale per la stipula delle convenzioni *ad hoc* è disciplinato nel documento "Regole".

Articolo 15

Inizio attività da parte della Società

1. La Società deve dare avvio alle attività indicate dalla Regione a seguito di:
 - a. autorizzazione all'inserimento di una nuova Azione all'interno del Piano Operativo, mediante comunicazione formale alla Società da parte di uno dei Servizi competenti in materia di sistemi informativi;
 - b. stipula di una Convenzione *ad hoc*;
 - c. richiesta formale di avvio attività da parte di uno dei Servizi competenti in materia di sistemi informativi .
2. La Regione non riconosce alla Società le attività svolte al di fuori dei casi indicati al comma 1.

Articolo 16

Poteri di indirizzo, controllo e vigilanza della Regione

1. La Regione esercita i poteri di indirizzo, controllo e vigilanza previsti dalla normativa regionale vigente, e in particolare dalle leggi regionali 3/2011, 9/2011 e 10/2012, e da ogni altra disposizione a carattere regolamentare e provvedimento giuntale.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, alla Regione è riconosciuto il più ampio potere di controllo e di verifica sulle attività che la Società è tenuta a svolgere in virtù nonché in esecuzione del presente Disciplinare, con le modalità ritenute più opportune. In particolare, in ogni momento la Regione può chiedere alla Società informazioni e documenti relativi a tali attività o che possano su queste avere influenza. La Società deve soddisfare ogni richiesta come sopra formulata e consentire ispezioni e verifiche.
3. Nel quadro delle attività di vigilanza e controllo, la Regione può avvalersi anche di altri soggetti, pubblici o privati, di comprovata esperienza nel settore del monitoraggio, per l'esecuzione di attività di controllo, collaudo o verifica della corretta esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente Disciplinare e negli atti esecutivi, nonché per il monitoraggio delle attività svolte dalla Società, ai fini di un controllo qualitativo, quantitativo ed economico.
4. Qualora la Regione, nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, ne ravvisi le condizioni, può richiedere la convocazione della Commissione di controllo.

5. La Commissione di controllo, accertata la situazione ed ottenuti i necessari chiarimenti, può dettare gli indirizzi correttivi alla Società, ai quali questa è tenuta a conformarsi, o informare la Giunta regionale per le ulteriori determinazioni.
6. Qualora la Commissione di controllo accerti che la Società non si è conformata agli indirizzi correttivi ne informa la Giunta regionale.
7. Alla Regione è riservata la più ampia facoltà di convocare in qualsiasi momento la Società al fine di ottenere ogni informazione sull'andamento della Società e sullo stato di attuazione del presente Disciplinare.

Articolo 17

Obblighi di collaborazione della Società

1. Salvo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, e in particolare dalle leggi regionali 3/2011, 9/2011 e 10/2012, la Società fornisce alla Regione, ai fini della predisposizione del Programma Triennale e dei Piani Esecutivo ed Operativo e delle eventuali modifiche operative successive alla loro approvazione, il proprio apporto consulenziale mediante attività di analisi e studi, di carattere sia strategico sia più propriamente tecnico-organizzativo, compreso l'approfondimento del profilo costi/benefici.
2. La Società è obbligata a partecipare alle riunioni del Coordinamento Piani fornendo ogni contributo tecnico, consulenziale, organizzativo, di analisi e di studio richiesto.
3. La Società ottempera a tutte le decisioni assunte nelle riunioni del Coordinamento Piani e alle indicazioni fornite dalla Commissione di controllo.
4. La Società è tenuta a informare costantemente la Regione, in ordine all'individuazione di possibili interventi per rendere più efficienti i servizi sul piano tecnologico ed organizzativo.
5. La Società fornisce in generale ogni altra informazione ritenuta necessaria e garantisce la più ampia collaborazione tecnica.

Articolo 18

Responsabilità della Società

1. La Società è tenuta al risarcimento di ogni danno, di cui sia civilmente responsabile, verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività affidate ai sensi del presente Disciplinare, verso la Regione o verso terzi.

Articolo 19
Modalità di informativa periodica

1. Salvo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, e in particolare dalle leggi regionali 3/2011, 9/2011 e 10/2012, la Società trasmette formalmente alla Regione tutta la documentazione indicata nel presente Disciplinare e nei documenti in esso richiamati, sia in formato elettronico che cartaceo, secondo le modalità e nei termini ivi previsti, a riscontro dei livelli delle prestazioni svolte.
2. La Regione può comunicare alla Società, in ogni momento, eventuali variazioni dei requisiti della documentazione da produrre, in relazione alle proprie necessità.
3. Anche in relazione a quanto già previsto dall'art. 13, la Società rende disponibile alla Regione un sistema di monitoraggio on-line e la documentazione periodica.
4. In relazione ai rapporti inerenti l'informativa sullo stato di attuazione dei Piani, la Regione si riserva la facoltà di non approvarli e richiedere alla Società opportune integrazioni e aggiornamenti.

Articolo 20
Diritti di proprietà sulle applicazioni informatiche

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 9/2011, la Regione è titolare della proprietà delle applicazioni informatiche sviluppate dalla Società, direttamente o tramite terzi, nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione stessa.
2. La Regione è altresì titolare della relativa documentazione riferita all'analisi e allo sviluppo delle procedure.
3. La Regione può autorizzare la Società, su sua specifica richiesta e per scopi e necessità proprie, all'utilizzazione tecnica di singoli moduli software o di intere applicazioni informatiche realizzate dalla Società stessa per conto della Regione.
4. Nell'ambito dei servizi indicati dal presente Disciplinare, è altresì compreso l'utilizzo delle applicazioni informatiche realizzate in proprio dalla Società e dei prodotti acquisiti dalla medesima presso terzi, a titolo di licenza d'uso.
5. Ai fini del comma 4, in sede di pianificazione periodica delle attività, sono indicati, per ciascun prodotto oggetto di licenza, le caratteristiche tecniche, i corrispettivi di licenza d'uso e di manutenzione, le modalità di consegna e di installazione, l'addestramento all'uso nonché la documentazione relativa.

6. La Società potrà partecipare ad una quota del costo necessario per realizzare l'applicazione, quota che verrà preventivamente concordata tra le parti. La Regione rimane titolare della proprietà delle applicazioni informatiche così realizzate mantenendo la facoltà di cedere, gratuitamente o a titolo oneroso, la licenza d'uso del prodotto.
7. La Regione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la Società usi dispositivi e soluzioni tecnologiche di cui terzi abbiano ottenuto la privativa.
8. La Società manleva e tiene indenne la Regione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i danni pretesi da qualsiasi persona, fisica o giuridica, a seguito di rivendicazioni per violazione di diritti d'autore o di marchio italiano o straniero.

Articolo 21

Prestazioni di terzi e accordi con terzi

1. Per lo svolgimento di specifiche prestazioni previste nel presente Disciplinare e nei documenti in esso richiamati, la Società può avvalersi dell'opera di soggetti terzi, selezionati nel rispetto del decreto legislativo 163/2006, rimanendo, in ogni caso, unica responsabile della loro perfetta ed integrale esecuzione.

CAPO IV

CRITERI E MODALITA' DI COMPUTO DEGLI ONERI

Articolo 22

Corrispettivi

1. In funzione della diversità dei servizi o degli SLA previsti, possono essere applicate tre modalità per il calcolo dei corrispettivi, come di seguito elencato:
 - a. corrispettivi calcolati moltiplicando un importo unitario per una quantità;
 - b. corrispettivi definiti in maniera forfetaria;
 - c. corrispettivi definiti a corpo.
2. Le quantità di cui al comma 1, lett. a), si riferiscono a:
 - a. giorni persona corrispondenti a specifiche figure professionali;

- b. function point o metriche di misurazione dei prodotti software opportunamente suddivisi in classi;
 - c. elementi o dispositivi tecnici.
3. L'individuazione esatta degli importi unitari di cui al comma 1, lett. a), è specificata nel Catalogo dei servizi.

Articolo 23 *Fatturazione*

1. Ai fini della fatturazione, nel Piano Operativo è indicata, in relazione ad ogni Attività inserita, la corrispondente modalità di fatturazione.
2. La fatturazione avviene attraverso tre modalità distinte:
 - a) *Servizi continuativi*: viene applicata alle Attività che presentano una continuità temporale e fa riferimento ad attività gestionali. La fatturazione è trimestrale e rispetta le seguenti specifiche:
 - 1) attività continuativa per l'intero anno solare: viene fatturato un importo pari al 25% per ogni trimestre;
 - 2) attività eseguita per una frazione dell'anno solare: il corrispettivo previsto viene suddiviso in dodicesimi e viene fatturato solamente l'importo relativo ai mesi erogati nel trimestre di pertinenza;
 - b) *Rimborsi ed attività a consumo*: viene applicata alle Attività che necessitano di una rendicontazione a consumo. Fa riferimento, in termini non esaustivi, a canoni per servizi, acquisizioni e servizi per i quali è stabilita la predisposizione di un resoconto a fronte di un determinato corrispettivo. La fatturazione è a rendiconto delle spese sostenute a fronte delle attività erogate e non può comunque essere superiore al trimestre.
 - c) *Stati finiti*: viene applicata alle Attività in cui è identificabile a priori un'esecuzione per stati finiti, concordati all'avvio dei lavori. Viene applicata per sviluppi ed interventi evolutivi. La fatturazione viene eseguita a fronte della corretta esecuzione di un'Attività predefinita, di una fase della stessa o a fronte di uno specifico stato di avanzamento lavori, indipendente da scadenze temporali predefinite. Per dare corso alla fatturazione, la Società predispone e presenta un documento che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto concordato. La documentazione che la Società invia a corredo della fatturazione viene indicata dettagliatamente nel documento "Regole".
3. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, i corrispettivi relativi alle Convenzioni *ad hoc* di cui all'art. 14 o alle attività a qualsiasi titolo cofinanziate da soggetti diversi dalla Regione, possono

essere oggetto di specifica e distinta fatturazione, secondo le modalità concordate di volta in volta tra le parti.

Articolo 24
Modalità di pagamento

1. La Regione provvede al pagamento delle fatture di cui all'art. 23 entro 30 giorni dalla data di ricevimento, compatibilmente con le esigenze tecniche di chiusura del bilancio regionale e dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno.

CAPO V

QUALITA' DEI SERVIZI

Articolo 25
Indicatori di misura della qualità dei servizi

1. La Regione verifica periodicamente la qualità dei servizi erogati dalla Società nelle loro differenti tipologie. La rilevazione avviene attraverso la raccolta e la valutazione di misure o indicatori specifici in relazione alla tipologia del servizio.
2. Gli indicatori sono definiti e concordati fra la Regione e la Società, definendo quindi anche gli SLA previsti nel Catalogo dei servizi. Tali indicatori vengono stabiliti tenendo in considerazione le necessità della Regione e sono vincolanti per la produzione e l'erogazione dei servizi da parte della Società.

Articolo 26
Benchmarking

1. La Regione verifica periodicamente la corrispondenza economica dei servizi erogati dalla Società con dati pubblici di altre amministrazioni e con riferimenti di mercato. La rilevazione avviene attraverso dati strutturati, prendendo anche a riferimento contratti analoghi o dalle caratteristiche similari (temporali, economiche, di fornitura), e valutando specifiche misure e indicatori riferibili agli attributi del servizio.

Articolo 27
Inadempimento o ritardato adempimento delle attività

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle attività affidate ai sensi del presente Disciplinare, la Regione, nelle ipotesi di ritardato adempimento delle attività di cui al Catalogo dei servizi, secondo quanto indicato nei commi successivi, non corrisponde quota parte del corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 22.
2. La quota non corrisposta ai sensi del comma 1 alimenta il Fondo cauzioni.
3. La quota non corrisposta è determinata percentualmente in base all'ammontare dei giorni solari di ritardo nell'adempimento delle attività, nella misura stabilita per ciascun servizio nel Catalogo dei servizi.
4. La Società, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adempimento delle Attività indicate nel Piano Operativo o, in casi eccezionali e con adeguata motivazione, anche in un termine inferiore, comunica formalmente alla Regione, eventuali ritardi, indicandone le ragioni e proponendo contestualmente una nuova data per l'adempimento.
5. La Regione, all'esito della valutazione delle motivazioni addotte dalla Società, può:
 - a) ritenere fondate le motivazioni accettando il nuovo termine per l'adempimento senza l'applicazione della decurtazione;
 - b) ritenere fondate le motivazioni concedendo un termine ridotto per l'adempimento senza l'applicazione della decurtazione;
 - c) ritenere infondate le motivazioni applicando la decurtazione a far data dal termine originario di adempimento sino al giorno dell'effettiva conclusione dell'attività.
6. In caso di mancato adempimento delle Attività indicate nel Piano Operativo, la Regione non corrisponde alla Società il relativo corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 22.
7. Qualora dal mancato o ritardato adempimento derivi un danno a carico della Regione, la Società è obbligata al risarcimento di tale ulteriore danno.
8. Ferma restando l'applicazione delle suddette decurtazioni, nel caso di reiterato ritardo o grave inadempimento nell'effettuazione delle prestazioni richieste, verrà attivato un tavolo congiunto Regione-Società con lo scopo di individuarne le cause e di verificare eventuali responsabilità in capo alla Società.

Articolo 28
Gestione del Fondo cauzioni

1. La Regione vincola l'assegnazione della quota accantonata nel Fondo cauzioni, o parte di essa, al raggiungimento, da parte della Società, di alcuni obiettivi strategici o allo svolgimento di ulteriori

attività tra quelle previste all'art. 4, secondo criteri e modalità individuati dall'Amministrazione regionale e comunicati formalmente alla Società stessa.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Modalità di comunicazione tra Regione e Società

1. Ai sensi del presente Disciplinare, la comunicazione e la trasmissione formale di documenti tra Regione e Società è soddisfatta con le seguenti modalità:
 - a. posta elettronica certificata (PEC);
 - b. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso non sia possibile utilizzare la PEC;

Articolo 30

Obbligo di riservatezza ed applicazione del decreto legislativo 196/2003

1. La Regione, relativamente agli obblighi di riservatezza ed applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nello svolgimento delle attività previste nel presente Disciplinare, stipula un apposito Accordo con la Società.
2. Tale Accordo è riportato quale Allegato 1 al presente Disciplinare.

Articolo 31

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si rinvia a quanto previsto dalla leggi regionali 9/2011, 3/2011 e 10/2012, e s.m.i., nonché dalla normativa regionale e nazionale vigente nelle materie trattate.

Articolo 32

Modifiche al disciplinare

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale 9/2011, il presente Disciplinare è aggiornato con delibera di Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale competente in materia di ICT ed e-government, in concerto con la Direzione centrale competente in materia di sistema informativo sociosanitario, tenuto conto delle richieste formulate dalla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture telematiche, oltre che di quelle espresse in sede di Cabina di regia.
2. Lo schema delle modifiche è trasmesso alla Società, la quale potrà avanzare osservazioni e proposte di modifica.
3. La Società può proporre autonomamente modifiche ritenute necessarie e opportune, mediante la trasmissione di uno schema di modifica ai Servizi competenti in materia di sistemi informativi, che potranno eventualmente acquisire il parere della Direzione centrale competente in materia di infrastrutture telematiche.

1. ALLEGATO 1

ACCORDO

Obbligo di riservatezza ed applicazione del decreto legislativo 196/2003

1. La Società si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie riguardanti le attività di cui al presente Disciplinare acquisite nello svolgimento delle prestazioni richieste.
2. Le notizie relative allo svolgimento delle attività venute a conoscenza del personale della Società e, più in generale, dei soggetti coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte della Società per fini diversi da quelli contemplati nel presente Disciplinare.
3. A tal fine la Società si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di natura riservata di cui si sia venuti a conoscenza vengano considerati riservati e come tali trattati.
4. Nell'eventualità in cui altri soggetti, nel corso di rapporti con la Società, vengano a conoscenza di dati riservati, la Società è tenuta ad acquisire idonee garanzie sull'osservanza del relativo segreto, ferma restando la sua responsabilità nei confronti della Regione, anche per fatti od eventi imputabili direttamente od indirettamente agli altri soggetti.
5. Tutti gli obblighi di riservatezza devono essere rispettati anche successivamente alla cessazione di efficacia del presente disciplinare e finché sussista l'interesse da parte della Regione.
6. La Regione, in qualità di titolare dei trattamenti dei dati personali oggetto dei servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del decreto legislativo 196/2003 (cd. "Codice della privacy") e successive modifiche ed integrazioni, nomina la Società quale Responsabile di tali trattamenti e la autorizza a nominare eventuali ulteriori Responsabili esterni, previa informativa alla Regione stessa.
7. La Società è tenuta, durante l'esecuzione delle prestazioni richieste, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal decreto legislativo 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali e sensibili, nonché al rispetto di quanto previsto dagli allegati al citato decreto legislativo 196/2003 in merito all'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.
8. La Società si impegna inoltre ad effettuare le nomine degli incaricati al trattamento di cui all'art. 30 del decreto legislativo 196/2003, all'interno della propria struttura o, dove ne ricorrano le condizioni e la necessità, anche verso soggetti terzi.
9. La nomina di Responsabili e incaricati esterni deve essere comunicata formalmente e tempestivamente alla Regione.
10. L'elenco degli amministratori di sistema deve essere comunicato formalmente alla Regione, su richiesta della stessa.
11. La Società è tenuta ad assumere le misure di sicurezza necessarie sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività effettuata da terzi. In quest'ultimo caso la Società deve assicurare che i dati ricevano lo stesso grado di cura e di protezione che essa stessa usa relativamente ad informazioni e documentazione inerenti alla propria impresa.
12. Nel caso di perdita di riservatezza sui dati trattati, la Società risponde per ciascun evento a titolo di risarcimento del danno.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE